

COMUNE DI CAPANNORI

Provincia di Lucca

Comune di Capannori
ALLEGATO alla deli
bera n. 46
del 19/9/2015
Il Segretario Generale



REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI

ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE

NEI CIMITERI COMUNALI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 46 del 19-9-2015

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Forma di gestione del servizio	pag. 3
Art. 3 – Settore competente	pag. 3
Art. 4 – Tariffe e loro pubblicità	pag. 3
Art. 5 – Spese di allacciamento	pag. 4
Art. 6 – Canone	pag. 4
Art. 7 – Omesso pagamento	pag. 4
Art. 8 – Modalità di fornitura del servizio	pag. 5
Art. 9 – Richiesta di allacciamento	pag. 5
Art. 10 – Riallacciamento alla rete	pag. 5
Art. 11 – Variazioni nell'utenza	pag. 5
Art. 12 – Trasferimenti	pag. 6
Art. 13 – Cessazione dell'utenza	pag. 6
Art. 14 – Divieti e obblighi	pag. 6
Art. 15 – Norme finali	pag. 7

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI

Art. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione degli allacciamenti delle luci votive sui manufatti cimiteriali (tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc.) all'interno dei n. 42 cimiteri comunali di Capannori, i rapporti tra Ente ed utenti del servizio, le modalità di pagamento, di riscossione, di contenzioso, l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.
2. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
3. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle cappelle private, per i quali il Comune provvede alla erogazione dell'energia elettrica individuata in un punto esterno della costruzione. La realizzazione dell'impianto all'interno della cappella è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allacciamento alla rete elettrica avviene previa verifica della documentazione necessaria attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle private realizzato dal concessionario è a carico dello stesso, mentre quella relativa a portalamпада e lampadina resta a carico del Comune.

Art. 2 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune può provvedere al servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali direttamente o mediante ditte esterne specializzate. L'Amministrazione comunale può infatti individuare altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. Enti Locali e nel rispetto del D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti)
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale ma ad oggi appartiene alla categoria dei servizi pubblici di rilevanza economica a carattere produttivo ex art. 34 c.26 D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012.
3. Negli articoli che seguono, viene utilizzato il termine "Comune", anche per descrivere attività di intervento che venisse deciso di affidare a ditte esterne specializzate.

Art. 3 SETTORE COMPETENTE

1. Le competenze amministrative sono espletate dal Servizio a cui è assegnato l'ufficio di luci votive. La responsabilità del procedimento compete al Dirigente dell'Ufficio suddetto o ad un dipendente da lui formalmente delegato.

Art. 4 TARIFE E LORO PUBBLICITA'

1. Le tariffe del servizio sono deliberate dalla G.C. quale organo competente e devono essere annualmente aggiornate in sede di bilancio di previsione, dandone in quella sede le giuste motivazioni.
Le tariffe del servizio sono articolate in :

- α) un contributo fisso da pagarsi una sola volta, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione, piccoli lavori di muratura, nonché fornitura ed installazione del portalamпада e della prima lampadina;
 - β) un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art. 6, comprendente i costi per la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampadine, l'erogazione dell'energia elettrica.
2. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, ha facoltà di risoluzione contrattuale entro 30 giorni dall'avvenuta esecutività dell'atto. Decorso tale termine, subentra il dovere di osservanza.

Art. 5 SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. Il richiedente è tenuto a versare le spese di allacciamento, stabilite dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo, a titolo di rimborso spese (rif. art. 4, comma 2, lett. a).
2. Dette spese sono addebitate nella prima bolletta/fattura di pagamento del canone lampade votive.

Art. 6 CANONE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone annuale stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b). Limitatamente all'anno di attivazione, di ripristino o di cessazione del servizio, il pagamento è dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo alla data di attivazione del servizio, ovvero come ultimo mese utile quello in cui avviene la cessazione dall'erogazione del servizio.
2. Il canone annuale deve essere pagato, di norma, posticipatamente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, tramite versamento al Comune con le modalità indicate dallo stesso. Il Comune provvede ad inviare, direttamente presso il domicilio indicato al momento della sottoscrizione del contratto, apposito modulo di versamento da utilizzare per il pagamento del canone annuale.
3. La mancata ricezione di tale modulo, per qualsiasi motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore. In quest'ultimo caso, sarà possibile ottemperare, attraverso il ritiro dell'apposito modulo presso l'ufficio competente.

Art. 7 OMESSO PAGAMENTO

1. La validità del contratto per il buon servizio fornito è subordinata al puntuale e corretto pagamento del canone in un'unica soluzione.
2. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro 60 giorni dall'invio del modulo di pagamento, l'Ufficio competente provvede ad inviare lettera di sollecito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o analoga notifica, indicando il termine perentorio entro il quale effettuare il pagamento, pari a 15 gg decorrenti dalla data di avvenuto ricevimento del sollecito.
3. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento comporta la cessazione definitiva del servizio, attraverso il distacco dalla rete elettrica. Trascorsi i termini suddetti senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'Amministrazione comunale provvede a sospendere l'erogazione del servizio ed al recupero della somma dovuta mediante le forme coattive previste dalla legge, gravata dagli interessi di mora calcolati a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza originaria dei termini a quella del giorno precedente il distacco dalla rete elettrica.

Art. 8
MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando, a chiunque ne faccia richiesta, l'illuminazione laddove sia tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito annualmente con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Esso si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita disdetta scritta completa dei dati necessari.
3. Il Comune, ove si accerti, anche su segnalazione dell'utente, il mancato funzionamento dell'impianto, provvede al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.
4. Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori, o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, non comportano rimborsi agli utenti. E' cura del Comune provvedere nel modo più celere possibile al ripristino del servizio.

Art. 9
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allacciamento presentata all'ufficio competente del Comune mediante apposito modulo e la sottoscrizione del relativo contratto, avente la forma della scrittura privata, nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i, l'esatta indicazione della sepoltura del feretro.

Art. 10
RIALLACCIAMENTO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, l'utente voglia ripristinare la luce votiva, questi deve effettuare una nuova richiesta con relativo pagamento delle spese di allacciamento, previa estinzione dell'eventuale debito pendente.
2. A procedimento concluso il Comune provvede ad attivare direttamente o mediante ditta esterna specializzata, il servizio di luce votiva come richiesto.

Art. 11
VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza, come dichiarati al momento di stipula del contratto possono riguardare:
 - α) l'indirizzo al quale inviare la bolletta/fattura ed eventuali comunicazioni;
 - β) il nominativo dell'intestatario del contratto .
2. L'Ufficiale responsabile dello Stato Civile comunica, mensilmente, al Responsabile dell'ufficio luci votive, l'elenco dei soggetti deceduti. Qualora tra i medesimi risultassero intestatari di contratto pertinente , nel caso in cui sia mancato un eventuale subentro, sarà provveduto alla disattivazione entro il mese successivo.
3. Gli avvisi di pagamento non consegnati per irreperibilità del destinatario, danno luogo alla disattivazione del servizio. L'eventuale riallacciamento resta disciplinato dall'art. 10.

Art. 12 TRASFERIMENTI

1. Qualora vengano trasferiti nell'ambito dello stesso cimitero feretri e urne (con resti mortali o ceneri) per motivi non dipendenti dalla volontà del Comune, compreso il sopravvenuto termine di cessazione del contratto di concessione del manufatto cimiteriale e si intenda continuare ad usufruire del servizio di illuminazione votiva, l'utente deve comunicarne la nuova collocazione all'ufficio competente entro 30 giorni dal verificarsi della fattispecie, provvedendo in contemporanea a versare gli oneri del nuovo allacciamento.

Art. 13 CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. L'eventuale cessazione di utenza deve avvenire in forma scritta tramite apposito modulo predisposto dal Comune.
2. In tal caso viene richiesto il pagamento del canone dovuto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del presente regolamento.

Art. 14 DIVIETI E OBBLIGHI

1. E' vietato all'utente di intervenire, anche tramite terzi, sull'impianto di illuminazione votiva di pertinenza.
2. I contravventori sono tenuti al risarcimento di eventuali danni causati, fatta salva qualunque altra azione civile o penale nei loro confronti.
3. Qualora venga individuato un allacciamento abusivo, il Comune provvede immediatamente alla disattivazione dell'impianto in specie.
4. Nel caso in cui l'impianto non corrisponda alle norme di cui al presente regolamento, il Comune si impegna a ripristinare correttamente l'impianto.
L'utente ha diritto di comunicare all'ufficio competente ogni guasto o rottura dell'impianto, pretendendo un rapido ripristino di funzionalità.

Art. 15 NORME FINALI

1. Per ogni eventuale controversia che si evidenziasse fra le parti, si applicano le norme regolamentari di riferimento e le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera, entra in vigore con l'avvenuta esecutività della stessa.